



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

SOMMARIO:

Premessa	1
Art. 1 - Il Consiglio	2
Art. 2 - I Consiglieri	2
Art. 3 - Elezione degli organi dell'Ordine	3
Art. 4 - Il Presidente e i Vice Presidenti	3
Art. 5 - Il Consigliere Segretario	4
Art. 6 - Il Consigliere Tesoriere	5
Art. 7 - L'Ufficio di Presidenza	5
Art. 8 - Le Commissioni di lavoro	5
Art. 9 - Le adunanze del Consiglio	6
Art. 10 - La validità e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio	6
Art. 11 - Pubblicità degli atti	9
Art. 12 - L'Assemblea	9

PREMESSA

Quale ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, così come regolati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modifiche e integrazioni, e della legge 12 luglio 2017, n. 113.

Al fine, dunque, di disciplinare l'ordinato e regolare funzionamento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle proprie attribuzioni da parte dei singoli Consiglieri, il Consiglio emana il seguente regolamento, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e trasparenza.



ART. 1 - Il Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina ha sede presso il Palazzo di Giustizia di Messina, Via Tommaso Cannizzaro (Palazzo Piacentini).

Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Alla prima adunanza successiva all'elezione dei componenti, il Consiglio elegge i propri Organi secondo quanto previsto dalla Legge Professionale vigente e dall'art. 3 del presente regolamento.

Il Consiglio esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti approvati, allo scopo di assicurare ai propri iscritti l'agevole e corretta fruizione dei servizi offerti; promuove, pertanto, la più ampia partecipazione degli iscritti all'organizzazione ed alla vita dell'Ordine; favorisce l'indipendenza e l'autonomia degli Avvocati; vigila sulla salvaguardia delle garanzie prescritte a tutela della libertà dei difensori; tutela l'affidamento della collettività e della clientela.

Ogni Avvocato potrà presentare, per iscritto, richieste al Consiglio dell'Ordine, nonché segnalare eventuali disservizi e proporre suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti, comunque, di interesse generale per l'avvocatura.

ART. 2 - I Consiglieri

La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

Sul sito web istituzionale potranno essere pubblicati resoconti annuali relativi all'attività del Consiglio o dei singoli Consiglieri.

Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire e/o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge e di regolamento.

L'eletto che venisse a trovarsi in condizione di incompatibilità dovrà optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione e nel caso in cui non vi provveda, decadrà automaticamente dall'incarico assunto in precedenza alla sua nomina consiliare.



Dall'atto dell'assunzione della carica, i Consiglieri non potranno accettare incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del circondario (art. 28, comma 10, L. n. 247/2012), ferma restando la possibilità di portare a termine gli incarichi in corso di svolgimento all'atto della loro nomina. Non sussistono limitazioni per le difese d'ufficio e gli incarichi del patrocinio a spese dello Stato.

Per i Consiglieri dell'Ordine restano valide le incompatibilità e le preclusioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - Elezione degli organi dell'Ordine

La prima seduta successiva all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine, con all'ordine del giorno unicamente l'elezione degli organi, è convocata dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. La stessa deve tenersi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso da comunicarsi a tutti i Consiglieri a mezzo pec, con preavviso di almeno 24 ore. Fino alla elezione, il ruolo di Presidente è svolto dal Consigliere eletto più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, dal più anziano per età, mentre il ruolo di Segretario è svolto dal Consigliere eletto più giovane per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, dal più giovane per età.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e, su proposta di quest'ultimo, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

È data altresì facoltà al Consiglio di eleggere un Vice Presidente aggiunto.

L'elezione degli Organi si svolge a scrutinio segreto per chiamata nominale dei Consiglieri elettori.

Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quella del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, nonché dell'eventuale Vice Presidente aggiunto.

A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

ART. 4 - Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente rappresenta, presiede, dirige il Consiglio e ne coordina l'attività assicurando il buon andamento dei lavori consiliari e dell'amministrazione interna; convoca e presiede le adunanze del Consiglio; predispone il calendario delle sedute consiliari e determina,



coadiuvato dal Consigliere Segretario, l'ordine del giorno di ciascuna seduta; garantisce il regolare svolgimento delle sedute dirigendo e moderando gli interventi.

Il Presidente conferisce deleghe ai Consiglieri per specifiche attività. Spetta al Presidente il compito di delegare i Consiglieri all'attuazione dei progetti di settore e di nominare i Consiglieri responsabili di ciascun dipartimento e/o struttura consiliare. Le deleghe riguardanti specifici progetti possono essere conferite, in via eccezionale, anche ad altri iscritti all'Albo che abbiano particolare competenza in materia.

Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale nei numerosi e concomitanti impegni che richiedono la sua partecipazione, il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente vicario, nonché dall'eventuale Vice Presidente aggiunto ovvero da un Consigliere delegato.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente vicario e, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente aggiunto ove eletto.

ART. 5 - Il Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio.

In particolare:

- a) assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) redige processo verbale, nel rispetto dei criteri di completezza, chiarezza e sintesi, delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, la funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Consigliere più giovane per iscrizione in albo;
- c) cura la raccolta e la eventuale pubblicazione, sul sito web istituzionale, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, nel rispetto della vigente normativa in tema di pubblicità e privacy;
- d) d'intesa con il Presidente, sovrintende alla organizzazione degli uffici del Consiglio e della Segreteria;
- e) riceve le richieste di inserimento all'ordine del giorno da parte dei Consiglieri, sottoponendole al Presidente;
- f) coadiuva il Presidente nella redazione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare;
- g) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente.



ART. 6 – Il Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento:

- a) sovrintende all'ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine, avvalendosi della collaborazione di un professionista designato dal Consiglio o del funzionario responsabile;
- b) redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo, in collaborazione con il Presidente, che sottopone all'approvazione del Consiglio e successivamente, previo parere dei revisori dei conti, all'Assemblea;
- c) svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità dell'ente;
- d) esprime pareri non vincolanti sulle delibere che comportano voci di spesa;
- e) dispone e/o effettua i pagamenti;
- f) vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi annuali da parte degli iscritti, proponendo per i morosi le previste sanzioni disciplinari e di sospensione amministrativa *ex art. 29*, comma 6, legge n. 247/12;
- g) cura che il Consiglio deliberi gli impegni di spesa preliminari a tutti i pagamenti.

ART.7 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere, nonché dall'eventuale Vice Presidente aggiunto.

Con cadenza settimanale, il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza per organizzare e coordinare tutte le attività consiliari.

L'Ufficio di Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Ordine e del Consiglio;
- b) organizza e coordina i sistemi di comunicazione e di informazione al Foro, costituendo eventualmente al proprio interno l'Ufficio Stampa del Consiglio dell'Ordine, deputato all'invio ed alla diffusione di comunicati agli organi di stampa.

Per particolari esigenze organizzative e di coordinamento, ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare uno o più Consiglieri.

ART. 8 - Commissioni di lavoro

Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio può costituire apposite Commissioni di lavoro, determinandone i compiti e la composizione nel rispetto dell'art. 32 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modifiche e integrazioni.



Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce ciascuna Commissione, ne definisce la composizione e nomina il relativo Coordinatore.

Le Commissioni svolgono le attività di propria competenza e sono tenute ad informare il Consiglio dell'attività svolta, almeno ogni 30 giorni, con un'apposita relazione.

Le Commissioni redigono verbale sintetico dei lavori svolti e le eventuali proposte da sottoporre al Consiglio per le successive delibere.

Ogni Commissione determina il calendario dei propri lavori in relazione all'attività di propria competenza, al fine di assolvere con tempestività ai carichi di lavoro.

Per l'approfondimento di singoli temi e lo svolgimento di specifici incarichi di interesse per la categoria, il Consiglio può altresì costituire Commissioni non permanenti, composte da almeno tre Consiglieri.

ART. 9 - Le adunanze del Consiglio

Il Consiglio tiene le adunanze ove ha sede principale l'Ordine, nel Palazzo di Giustizia.

Il Consiglio si riunisce – di norma – il mercoledì.

Per particolari ragioni di urgenza, il Presidente potrà comunque convocare sedute straordinarie.

Le adunanze del Consiglio saranno convocate con comunicazione del Consigliere Segretario contenente l'ordine del giorno redatto e sottoscritto dal Presidente, che sarà trasmesso almeno 24 ore antecedenti l'adunanza all'indirizzo PEC comunicato da ciascun Consigliere all'atto del proprio insediamento o indicato in Albo, ovvero con altro mezzo che assicuri la prova della ricezione.

I Consiglieri hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del Consiglio e della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, che resta a disposizione negli uffici di Segreteria.

ART. 10 – La validità e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Ai fini della validità dell'adunanza si considera presente anche il Consigliere che nella singola votazione dichiara di astenersi.



Nel verbale dell'adunanza deve essere indicato l'eventuale arrivo successivo di un Consigliere rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale; analoga annotazione deve essere fatta in caso di allontanamento da parte del Consigliere prima della chiusura dei lavori.

Il Presidente (o chi in sua vece), verificata la regolarità della convocazione e la regolare costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno.

Il Presidente modera la discussione degli argomenti e assicura il corretto svolgimento dell'adunanza.

Il punto all'ordine del giorno è introdotto dal Presidente e i singoli argomenti sono trattati seguendo l'elenco indicato nell'ordine del giorno redatto a cura del Presidente. La trattazione dei punti indicati potrà subire variazioni solo su disposizione del Presidente.

La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 15 minuti, al termine dei quali il Consiglio procede alla votazione.

Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell'adunanza.

Il Presidente ed i Consiglieri possono intervenire esclusivamente uno alla volta e dopo che il Presidente concede la parola; devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verificano, il Presidente può intervenire restituendo la parola al Consigliere deputato a parlare.

Il Presidente può richiamare il Consigliere all'osservanza del regolamento o a rispettare la durata massima dell'intervento. A richiesta, può concedere un intervento di replica.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente richiama il Consigliere e, in caso di persistenza, procederà alla chiusura dell'intervento.

Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione.

Fermo restando il principio della ricerca del più ampio consenso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.



Nel caso di deliberazioni assunte a maggioranza, ciascun Consigliere potrà richiedere una verbalizzazione sintetica della propria dichiarazione di voto.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che su richiesta della maggioranza si proceda a scrutinio segreto.

Nel caso di scrutinio palese, ove vi fosse parità di voti espressi dai Consiglieri, sarà determinante il voto del Presidente o di chi ne svolga le funzioni.

Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è predisposto, a cura del Consigliere Segretario, con l'utilizzo anche di idonei strumenti informatici.

L'approvazione del verbale dell'adunanza avverrà a fine seduta o a quella successiva; in tale caso la minuta del verbale resta a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria amministrativa, ove potrà essere consultata. In nessun caso potrà essere richiesta dai Consiglieri e/o rilasciata la copia della minuta dei verbali.

Nel caso di approvazione non contestuale del verbale il Consiglio potrà dichiarare le delibere immediatamente esecutive.

Il verbale dovrà contenere:

- l'indicazione della data e dell'orario dell'adunanza;
- delle presenze e delle assenze, con l'annotazione dell'orario di entrata ed uscita di ciascun Consigliere;
- le delibere adottate nel corso dell'adunanza e del punto all'odg trattato, il proponente, la sintesi degli interventi, l'esito della votazione, il deliberato e gli adempimenti conseguenti di cui il Segretario o il Consigliere eventualmente delegato curerà l'esecuzione, per il caso in cui se ne debba dare notizia a verbale;
- l'orario di conclusione dell'adunanza.

La presenza dei Consiglieri all'adunanza potrà essere attestata anche allegando un separato elenco o foglio presenze.

Il Segretario di adunanza verbalizza gli interventi dei singoli Consiglieri, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.



ART. 11 - Pubblicità degli atti

Il Consiglio potrà disporre la pubblicazione delle proprie delibere, espunti tutti i dati sensibili e riservati.

Con le stesse modalità dovrà essere disposta la pubblicazione dei verbali dell'adunanze.

Il Consiglio provvede sempre alla pubblicazione dei bilanci, delle relazioni di accompagnamento e dei pareri del Revisore.

ART. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Avvocati iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Messina ed è presieduta dal Presidente del Consiglio, che ne ha la direzione e ne regola l'andamento.

L'Assemblea:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- esprime pareri sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio;
- esercita ogni altra funzione attribuita dall'Ordinamento forense.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno con avviso da inviarsi a tutti gli iscritti a mezzo PEC almeno dieci (10) giorni prima della data fissata.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 169/23 in data 8 marzo 2023